

## **LA VICENDA PROCESSUALE IMI - SIR**

### **A- L'ANTEFATTO**

La vicenda c.d. IMI-SIR inizia anni ed anni fa, ma certo non tutto in essa ha rilievo per questa decisione: non occorre ripercorrere la storia della SIR e dell'ing. Nino Rovelli – come vorrebbero alcuni difensori - per decidere se la causa che comportò per l'IMI un esborso di quasi mille miliardi (di tanto si discute) , sia stata o meno influenzata dal pagamento, da parte degli eredi di Nino Rovelli (il figlio Felice e la moglie Primarosa Battistella) agli avvocati Pacifico , Previti e Acampora, di 1 miliardo di lire nel 1991 – poco dopo la pubblicazione , il 26-11-1990 , della sentenza della Corte di Appello di Roma, estensore Vincenzo Metta - nonché di altri 67 circa nel 1994 , allorquando divenne definitiva la citata sentenza a seguito della declaratoria di improcedibilità da parte della Corte di Cassazione risultando mancante agli atti la procura speciale dell'Imi.

Per questo non sono state giudicate rilevanti quelle prove, proposte dalle difese, che miravano a far luce sulla genesi della necessità di finanziamenti della SIR, su eventuali “ sponsorizzazioni” politiche , su una precedente inchiesta romana sui finanziamenti erogati al gruppo e sui contrasti che , sulla opportunità o meno del salvataggio della SIR , si manifestavano nel complesso quadro politico italiano dell' epoca .

E tuttavia fin dal nascere della vicenda qualcosa si intravede, un dato per altro quasi scontato: la SIR era società non indifferente alla politica italiana e per la quale vi erano influenti personaggi pronti a muoversi.

L' origine della vicenda - della causa - IMI-SIR , si rinviene infatti in una legge che ha avuto praticamente una sola applicazione, o meglio un tentativo di applicazione : quello che ebbe per protagonista , nel 1979 , il prof. Schelsinger - presidente designato del costituendo “ consorzio per il risanamento della SIR”-, l' ing. Giorgio Cappon, presidente dell'IMI e l'ing. Angelo Rovelli (detto Nino) per la SIR : vicenda che , quindici anni dopo , si concluse con la condanna dell' IMI al pagamento di un risarcimento che non ha eguali nella storia giudiziaria italiana : quasi mille miliardi di lire.

Si sta parlando della legge 5.12.1978 n. 787, che prevedeva la possibilità della formazione di consorzi bancari per la partecipazione a società in crisi, con la effettuazione di “piani di risanamento” e la successiva rialienazione delle acquisizioni ; si stabilivano controlli pubblici – iniziativa del Ministero del Tesoro , autorizzazione della Banca d'Italia, approvazione del CIPI su proposta del Ministero dell'Industria– con sospensione delle azioni esecutive, facilitazioni creditizie e sgravi fiscali; una procedura molto complessa e articolata , da un lato nel particolare – ad esempio la indicazione del contenuto dei piani di risanamento, la previsione della forma societaria dei consorzi con norme precise sulla misura massima del capitale del consorzio stesso - e dall'altro con ampi punti interrogativi – non si diceva per esempio cosa si intendesse per “*risanamento produttivo, economico e finanziario*”. Era, infine , previsto un termine di tre anni per la costituzione dei consorzi e di cinque anni per la loro durata.

Legge di difficile applicazione che, infatti, non consentì la realizzazione di nemmeno un piano di risanamento tanto che venne poi sostituita da altre più fortunate leggi sul risanamento delle grandi imprese.

Queste difficoltà traspaiono chiaramente dalle parole del teste Schlesinger ( sentito alla udienza del 16 Marzo 2001 ) , che ha precisato come il principale problema per la realizzazione pratica degli intenti di quella legge fosse la necessaria e volontaria adesione dell'imprenditore in crisi.

Senza un accordo programmatico ci si sarebbe potuti trovare di fronte ad un consorzio che intendeva risanare e ad un imprenditore che non voleva aderire a quello specifico piano e a quelle condizioni ; o , al contrario , di fronte ad una disponibilità dell'imprenditore cui non corrispondeva analoga disponibilità da parte dei creditori del sistema bancario.

Da qui la necessità di una convenzione .

Nino Rovelli, prosegue Schlesinger, non voleva lasciare alle banche la guida del suo gruppo, nel cui valore credeva; d'altro canto, la necessità di finanziamenti era tale che si stavano creando problemi

serissimi alla produzione , compromettendo il funzionamento delle industrie, gli approvvigionamenti e di , conseguenza , i profitti .

Rovelli non cedeva, le banche volevano garanzie sul controllo e non volevano - senza queste - concedere ulteriore credito ; la gestione dell'industria soffriva e i lavoratori vedevano in serio pericolo la loro occupazione.

Afferma il teste Schlesinger "... *insomma dopo vari tira e molla, si venne a quella convenzione*".

E vi si addivenne , prosegue il teste , quando ancora il consorzio non era costituito, con Schlesinger che agiva per quest'ente futuro e quindi con il richiamo alla ratifica da parte del costituendo consorzio, indicata nell'ultima clausola dell'accordo, la numero 14 ( cfr. convenzione in vol. 27 Imi-Sir ) .

Era il 19 luglio 1979 – a soli sette mesi dal varo della legge - e l'IMI ( capofila dei creditori ) aveva, nel frattempo , predisposto un "piano di risanamento" .

In sintesi , si può dire che la convenzione fra Rovelli e il costituendo consorzio , premesso che l'ambito della operatività era quello della legge 787 del 1978 ( " ...*il costituendo Consorzio intende intervenire nel Gruppo Sir-Rumianca , ai sensi della Legge 5/12/1978 n. 787 per l' instaurazione del piano di risanamento già predisposto per conto del detto Consorzio dall' Imi ; e che gli "azionisti " – al fine di agevolare , per quanto di loro competenza , il mantenimento della integrità del Gruppo , la piena e pronta ripresa delle attività produttive e la salvaguardia dei posti di lavoro in conformità al piano Imi – intendono favorire tale intervento*" ), prevedeva il conferimento alla SIR Finanziaria di tutte le azioni delle società del gruppo e, successivamente, la cessione di dette azioni al Consorzio una volta costituito - eventualmente per il tramite di una società fiduciaria -; dimissioni degli organi sociali della SIR Finanziaria una volta effettuata l' operazione di cui sopra; l' aumento del capitale sociale fino a 700 miliardi di lire, come previsto dalla legge (clausola 1).

La futura cessione delle azioni al Consorzio veniva concordata senza l' indicazione di un valore preciso, con la previsione però (clausola 4) da un lato di una revisione dei bilanci delle società del Gruppo " *in modo da giungere a determinare il patrimonio netto contabile positivo o negativo di ciascuna società alla data dell' intervento della società consortile o a quella più prossima possibile*" , della redazione di un bilancio consolidato dell' intero Gruppo e , infine , dell'accertamento circa la esistenza di " *eventuali plusvalenze rispetto ai valori di libro post-revisione, negli immobilizzi tecnici del Gruppo, esclusi gli impianti che il piano di risanamento prevede debbano essere sospesi e che tali in effetti siano rimasti*" ; dall'altro, il riconoscimento a Rovelli (clausola 5) di un " *quid*", espresso con una formulazione per vero complessa che, forse, riflette le difficoltà della trattativa: " *qualora il risultato finale dei calcoli di cui sub 4) sia positivo, il relativo valore sarà accreditato agli "azionisti"* (termine usato nella convenzione per indicare le società FIND e PLENIT che detenevano le azioni di controllo del gruppo SIR-Rumianca) *in proporzione al valore nominale dei titoli da essi rispettivamente ceduti. Tale credito non potrà essere utilizzato che per sottoscrivere aumenti di capitale della holding per corrispondente ammontare, che la holding sarà tenuta a deliberare. Il valore finale di cui sopra non potrà essere accreditato a favore degli "azionisti" se non entro il limite massimo del 10 % del capitale della Holding di 700 miliardi maggiorato dell'aumento di cui al comma precedente*".

Si prevedeva, nella stessa clausola , anche l'ipotesi contraria: " *qualora tale capitale fosse diminuito per perdite , il limite massimo del 10% verrà calcolato sul capitale residuo maggiorato delle plusvalenze accertate dalla mandataria , sempre fermo il limite massimo di cui sopra*".

La successiva clausola 6 prevedeva che " *qualora il risultato di cui al mandato descritto al precedente art.4 ) fosse superiore al tetto massimo di cui sopra ( e cioè al massimo il 10% di 700 miliardi maggiorato dell' aumento di cui al co. 1 della clausola 5 ) il relativo valore sarà riconosciuto agli "azionisti"* (qualora al termine dell' intervento consortile non si siano registrate perdite sul capitale apportato e sui crediti verso le aziende di credito intervenute ) e si procederà " *alternativamente a scelta del Consorzio , mediante aumento di capitale a norma dell' art. 5) co. 1 o soluzione in denaro...*".

Da ultimo era prevista la "manleva" dalle fideiussioni rilasciate da Nino Rovelli a garanzia delle esposizioni bancarie in favore di qualsiasi delle sue società . A tal fine si prevedeva la revoca di tali garanzie da parte di Rovelli e l' impegno , da parte del costituendo Consorzio , di sollevarlo da ogni responsabilità. Inizialmente tale clausola era stata inserita nel corpo stesso della convenzione in una sua prima stesura: poi , per presumibili motivi fiscali , era stata estrapolata dalla "stesura finale" e

compendiata in un accordo a parte allegato alla convenzione stessa ( cfr. convenzione e lettera in faldone 27 Imi-Sir ).

Questo, in sintesi, il contenuto della convenzione del 19-7-1979.

Le dimensioni previste dell'operazione sono note dal verbale del consiglio di amministrazione della BPM del 23.7.1979, nel quale Schlesinger riferisce di quanto stava accadendo, traendo le cifre dalle stime del piano di risanamento: si trattava di 500 miliardi di debiti esistenti verso le società che si sarebbero costituite in consorzio e 200 miliardi di nuovi finanziamenti.

Nel settembre del 1979 il consorzio fu costituito ma , ricorda sempre Schlesinger , ci si avvide subito di un grosso problema di sottostima delle necessità finanziarie del gruppo SIR, dovuto anche a dati contabili – bilanci – a suo dire non attendibili : fatto questo che portava da un lato alla irrealizzabilità del piano di risanamento come predisposto dall'IMI e dall'altro alla necessità di reperire ulteriori e ingenti mezzi finanziari, che esulavano dalle possibilità delle banche facenti parte del consorzio.

E così , quando nel settembre 1979 , Schlesinger presentò al consorzio la convenzione, questa non venne ratificata , né venne data esecuzione a quella clausola che , attraverso la revisione dei bilanci e l'accertamento delle plusvalenze , tendeva ad accertare la “ stima “ del Gruppo “ *alla data dell'intervento della Società Consortile o a quella più prossima possibile* “ : dati condizionanti il “*quid*”

da riconoscere agli “azionisti”.

La mancata ratifica della convenzione da parte del consorzio, con il conseguente mancato decollo del piano di intervento, approvato anche dai ministeri, ma rivelatosi insufficiente, aggravò la situazione; il problema dei debiti di Rovelli si fece assillante, tanto è vero che - nonostante l'accordo di “manleva” dalle fidejussioni - egli venne escusso personalmente.

E, proprio per reagire a questa escussione, Rovelli iniziò la causa, chiedendo in principalità (cfr. oltre) di essere manlevato, come da lettera 19.7.1979.

Giova a questo punto ricordare, per completezza anche se in modo estremamente sintetico, come ebbe a proseguire la vicenda. Si attuò un secondo tentativo (più fortunato del precedente) di “salvataggio” della SIR, realizzato mediante altro apposito intervento legislativo, la legge 28.11.1980 n. 784 che, agli artt. 2 e 3 parla espressamente di intervento nel consorzio bancario Sir mediante la istituzione di un apposito “*Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980*” (e di cui faceva parte anche il precedente Consorzio) autorizzato ad erogare “*alle società del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione*”; la dotazione del comitato, stanziata con la legge citata, veniva fissata in 419 miliardi di lire. Si conferma qui il dato, per altro scontato, dell'interesse nazionale della vicenda e della valenza urgente e politica di quel salvataggio: se questo è un dato di interesse pubblico, interverrà poi una diversa valenza, prettamente privata e cioè la richiesta accampata da Rovelli del risarcimento.

Quel che accadde con la seconda legge di “salvataggio” della SIR lo espone il teste Ruoppolo alla udienza del 23.4.2001 , laddove precisa che l'incarico del governo era, nella sostanza, quello di liquidare il Gruppo, attesa la situazione di “*conclamata insolvenza*” che impediva qualsiasi speranza di sopravvivenza nel mercato. Si conferma, dunque, a pochi mesi di distanza dalla convenzione del 1979, ciò che diceva Schlesinger: il piano di risanamento, viste in concreto le condizioni della SIR, non era in alcun modo attuale. E infatti, dopo poco più di un anno dalla convenzione, non restava che “liquidare” il gruppo.

Conviene qui citare testualmente quanto dichiarato da Ruoppolo:

*“...trovammo una situazione estremamente difficile sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista produttivo; il gruppo all'epoca, tra personale diretto e indiretto, aveva circa 16.000 dipendenti che erano tutti privi di stipendi, impianti fermi... insomma, era una situazione praticamente di insolvenza conclamata. A quel punto lo Stato, con alcuni interventi legislativi, decide di provare quest'ultima possibilità di avviare ad una liquidazione, per così dire, morbida e di gruppo, cioè di curare intanto il pagamento delle retribuzioni , intanto il soddisfacimento dei creditori più bisognosi e fornitori di materie prime ed altro e poi di favorire la vendita di questo gruppo sia intero sia a spezzoni ...Al termine del 1983, '82-'83 circa, accertammo che il gruppo aveva perso qualcosa come 3.200 miliardi... Ecco, 3.681 miliardi complessivamente. Di questi una parte fu addossata agli istituti bancari che avevano costituito il primo consorzio e che erano*

*intervenuti già nell'ambito precedente la istituzione del comitato, un'altra parte, circa 1.600 miliardi, è stata sopportata da una cassa depositi e prestiti che ha prelevato gli ulteriori crediti che gli istituti avevano nei confronti del gruppo, e circa 900 miliardi invece sono stati pagati dietro comitato per l'intervento (p.i., pronuncia non chiara) che io ho preceduto sia dal ricavato delle vendite che abbiamo effettuato via via nel corso degli anni".*

La liquidazione si concluderà "bene per lo Stato" afferma Ruoppolo, ma solamente per gli oculati investimenti dal Comitato effettuati in epoca successiva:

*"La liquidazione per quanto riguarda l'intervento statale, si è conclusa molto brillantemente nel senso che è stata recuperata l'intera somma stanziata dallo Stato, che noi fummo convenzionati all'inizio con circa 500 miliardi E quindi alla fine abbiamo dato allo Stato, al luglio del '99, circa 20.000 miliardi; però di questi 20.000 miliardi soltanto una parte vengono dalla liquidazione del gruppo nel senso che quando ricostituimmo il finanziamento statale, cioè, avemmo 500 miliardi e li spendemmo tutti, poi dalle vendite ricavammo altri 500 miliardi (a fronte di perdite pari a 3.681 miliardi – n. e) e li investimmo in un gruppo capitalizzato per metà dallo Stato italiano e per metà dallo Stato francese, la STMicroelectronics, comprammo una quota per 400 miliardi e questa quota ha avuto il boom della new economy, come si suol dire, **sono diventati 20.000 miliardi che abbiamo versato allo Stato, però non vengono, per così dire, dalla liquidazione del gruppo**".*

Questo va ricordato, al fine di evitare di cader nell' equivoco – che spesso ha aleggiato in sede di esame dei testimoni – secondo il quale quasi sembrava si stesse parlando di una azienda "sana" la cui competitività sul mercato era stata "affossata" solo a causa della mancata ratifica della convenzione del Luglio 1979 da parte del Consorzio . Al contrario (e a parte il fatto che si rese necessario l'intervento , anche economico , dello Stato) , la testimonianza Ruoppolo conferma come, a pochi mesi di distanza da detta convenzione, la situazione della SIR fosse già di "conclamamata insolvenza" (che certamente sarebbe stata accertata dalla revisione dei dati contabili di cui alla clausola 4) e tale da rendere inapplicabile il precedente piano di intervento da parte del costituendo Consorzio.

E così termina la vicenda della Sir e dell'ingegner Rovelli.

Una vicenda in cui lo Stato ha pagato due volte: una prima volta attraverso la procedura di liquidazione, allorquando, a fronte di perdite di 3681 miliardi di lire, mille e seicento vennero "sopportati – come dice Ruoppolo – da una cassa depositi e prestiti"; una seconda volta con la condanna dell' Imi (allora Istituto pubblico) a risarcire alla famiglia Rovelli (morto l'ingegnere il 30-12-1990) una cifra che, tra interessi e svalutazione, arrivò, nel 1994, a quasi mille miliardi di lire, da cui togliere circa 300 miliardi di imposte e 68 miliardi di lire in Franchi Svizzeri (1 miliardo di lire nel 1991 e 67 a saldo nel 1994) che Felice Rovelli e Primarosa Battistella, una volta andata ad esecuzione la sentenza, trasferirono sui conti esteri di tre avvocati romani: **Cesare Previti, Attilio Pacifico e Giovanni Acampora**, che in quella causa mai ebbero a ricevere alcun mandato "ufficiale" ma la cui "presenza" emerge – dalle risultanze processuali – in modo palpabile .